

Compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione

di **Alessandro Bonuzzi**

La chiusura definitiva delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, finalizzata all'invio dei modelli all'Agenzia delle Entrate, può comportare la necessità di un'attenta valutazione sulla **modalità di utilizzo** dei **crediti** ivi emergenti, soprattutto se di **importo rilevante**.

L'opzione è tra il rimborso e l'utilizzo in **compensazione** per l'assolvimento tramite modello F24 anche di altre tipologie di imposte, di **contributi oppure di premi INAIL**.

L'utilizzo in **compensazione nel modello F24** di crediti IRPEF, IRES, IRAP e per imposte sostitutive, è sempre "libero" per importi **non superiori a 5.000 euro annui**. Diversamente, la compensazione orizzontale per importi superiori a **5.000 euro annui** richiede:

1. l'apposizione del **visto di conformità**, ai sensi dell' [35, comma 1, lett. a\), D.Lgs. n. 241/1997](#), nella dichiarazione dalla quale **emerge il credito**;
2. la **preventiva** presentazione della dichiarazione stessa, dovendo tener conto che l'utilizzo del credito oltre soglia può avvenire solo una volta che siano decorsi **10 giorni**.

Il **limite di 5.000 euro**, tuttavia, è innalzato, sulla base del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.04.2025:

- a **20.000 euro**, per i contribuenti con **punteggio ISA almeno pari a 8** per l'anno relativo alla dichiarazione **ovvero 8,5 considerando la media dei punteggi** per l'anno della dichiarazione e per quello precedente;
- a **50.000 euro**, per i contribuenti con **punteggio ISA almeno pari a 9** per l'anno relativo alla dichiarazione **ovvero 9 considerando la media dei punteggi** per l'anno della dichiarazione e per quello precedente.

Inoltre, i soggetti che hanno aderito al **Concordato preventivo biennale** beneficiano automaticamente del **regime premiale ISA**; pertanto, per essi trova applicazione **l'esonero del visto di conformità fino a 50.000 euro**.

Le soglie di 5.000/20.000/50.000 euro guardano all'ammontare **utilizzato in compensazione orizzontale**, a nulla rilevando l'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione. Non



assume, dunque, rilevanza, ai fini del computo del tetto, **l'utilizzo del credito in F24 per il pagamento di debiti** riferiti alla medesima tipologia di imposta (c.d. compensazione **verticale**).

Va altresì considerato che i limiti di utilizzo riguardano ciascuna **singola** imposta emergente dalla corrispondente dichiarazione.

Va da sé che **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** – che, come detto, deve avvenire almeno 10 giorni prima della presentazione del modello F24 – si verifica anche in caso di **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità per effetto di un punteggio ISA "affidabile"** o dell'adesione al Concordato preventivo biennale.

Da tutto ciò ne consegue, ad esempio, che il **credito IRPEF** emergente dal **modello Redditi 2025** relativo al periodo d'imposta 2024 presentato il 31.10.2025, può essere generalmente **utilizzato in compensazione orizzontale** per un **importo superiore a 5.000 euro a partire dal 10.11.2025**.

Da ultimo, è solo il caso di ricordare che **la limitazione temporale al decimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale il credito emerge, riguarderebbe anche l'utilizzo in compensazione dei **crediti contributivi** per qualsiasi importo, ai sensi dell'[art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/1997](#); tuttavia, il provvedimento che avrebbe dovuto dare attuazione a questa disciplina **non è ancora stato emanato** con la conseguenza che la **stessa risulta di fatto sospesa**.